



**OGGETTO: Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l.- Approvazione modifiche statutarie.**

**PRESENTI:**

COSCIA Gian Paolo	- Presidente
FERRARI Adelio Giorgio	- in rappresentanza del settore Artigianato
GORIA Erminio	- in rappresentanza del settore Industria
GUASCO Giorgio	- in rappresentanza del settore Commercio
REPETTO Franco	- in rappresentanza del settore Servizi
RICAGNI Carlo	- in rappresentanza del settore Agricoltura
SERPENTINO Maurizio	- in rappresentanza del settore Cooperazione
GIANNONE Rosanna Maria Caterina	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
BRUSCHI Raffaella	- Revisori dei Conti
Sono assenti giustificati	
PEDRAZZI Alice	- in rappresentanza del settore Commercio
BERZANO Renato	- Revisore dei Conti

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla dott.ssa Monica Monvalli.

È presente alla riunione anche la dott.ssa Fulvia Bocchino responsabile amministrativo-contabile.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

**Relatore: IL PRESIDENTE**

Il Relatore ricorda che la Camera di commercio di Alessandria-Asti partecipa all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l., avente sede legale ad Alba, in Piazza Risorgimento n. 2, CF: 02513140042, con una quota del valore nominale di euro 600,00, pari allo 0,86% del capitale sociale di euro 70.000,00.

L'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l. è un ATL del sistema piemontese, che ha per oggetto l'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. La compagine societaria è misto pubblico – privata, con una prevalenza di soci pubblici: le quote di possesso più rilevanti sono rappresentate dalla Regione Piemonte (che possiede il 33,35% del capitale sociale), dal Comune di Alba (19,18%), dal Comune di Bra (7,57%) e dal Comune di Asti (5,20%).

Il Relatore informa, quindi, la Giunta che, con note del 28.03.2025 (prot. camerali n. 16363/2025 e n. 16370/2025) e del 01.04.2025 (prot. camerale n. 16829/2025), la società in parola ha comunicato che il giorno 8 maggio p.v. si terrà un'Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sulla proposta relativa alle modifiche da apportare allo Statuto societario, con particolare riferimento a:

- adeguamento a seguito della modifica dell'art. 12 comma 5 della L.R. 11 luglio 2016 n. 14 intervenuta con L.R. 4 aprile 2024, n.10;
- adeguamento dell'art. 10 comma 1 con indicazione dell'attuale capitale sociale pari a euro 70.000,00;
- adeguamento dell'art. 14 comma 4 in conformità a quanto sancito dall'art. 15 comma 3 dell'allegato 1 "*Disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale*" alla deliberazione della Giunta Regionale 31-660/2024/XII del 23.12.2024.

Il Relatore ricorda alla Giunta che l'attività delle ATL piemontesi è regolata dalla legge regionale n. 14/2016 recante "*Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte*".

La Regione Piemonte, con DGR n. 2/899/2025/XII del 24.03.2025 avente ad oggetto "*Art. 10, comma primo, legge regionale n. 14/2016. Indirizzi alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) in relazione alla abrogazione dell'art. 12, comma quinto, della legge regionale n. 14/2016*" ha deliberato:

*"- di fornire, ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge regionale n. 14/2016, i seguenti indirizzi alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:*

- *di approvare le modifiche statutarie necessarie al recepimento dell'art. 29 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 10, che ha abrogato il comma quinto dell'art. 12 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, prevedendo la possibilità di riconoscere un compenso a favore dei componenti degli organi amministrativi delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di nuovo insediamento (...);*
- *di riconoscere tale compenso nei limiti previsti dalle norme statali e regionali in materia e nel rispetto degli importi e delle indicazioni di cui in premessa;*

- *di adeguare conseguentemente lo schema di Statuto-tipo di cui alla D.G.R. n. 33-5363 del 17 luglio 2017, modificandolo in tal senso (...)*”.

Il Relatore fa quindi presente che, come specificato nella documentazione inviata dalla società in parola con le predette note del 28.03.2025 e del 01.04.2025, la società ha fornito le seguenti motivazioni a corredo della proposta di modifiche statutarie:

- il contratto sociale dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l. è regolato da uno Statuto tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta n. 33-5363 del 17 luglio 2017, così come previsto dall'art. 11, commi 1 e 2 della sopracitata legge regionale n. 14/2016;
- come sopra riportato, la L.R. n. 10 del 4 aprile 2024 ha disposto l'abrogazione del comma 5 dell'art. 12 della summenzionata legge regionale 11 luglio 2016, n. 14: tale abrogazione comporta la necessita di apportare diverse modifiche allo Statuto dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l., con specifico riferimento agli articoli dello Statuto 12.3 – 13.3 lettera c;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31-660/2024/XII del 23.12.2024 riporta nell'allegato 1 *“Disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale”* l'art. 7 *“Modalità di esercizio dei controlli sugli atti”* che prevede che gli atti di cui all'art. 6 soggetti ad approvazione assembleare siano inviati al Settore Partecipate almeno 30 giorni lavorativi prima dell'Assemblea: il nuovo termine fissato per l'invio della documentazione comporta pertanto una modificazione allo Statuto della società in parola all'articolo 14.4;
- la Regione Piemonte, con PEC inviata alla società in argomento il 07.01.2025, nel comunicare alla società in parola gli obiettivi previsti per l'esercizio 2025 in attuazione della DGR n. 32-661-2024/XII del 23.12.24, ha richiesto informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi per l'esercizio 2024 ex D.G.R. n. 8020 del 28.12.2023, nonché l'adeguamento dello statuto societario entro il 31.03.2025. Il Consiglio Direttivo della società ha già provveduto ad approvare le modifiche statutarie nel corso della riunione svoltasi lo scorso 14.03.2025;
- infine, la modifica del punto 10.1 dello statuto dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l. prevede che l'importo del capitale sociale venga indicato nella misura di euro 70.000,00 e non nella misura di 20.000,00 euro, non comportando, tale variazione, alcun onere in capo ai soci.

Il Relatore fa infine presente che le modifiche sopracitate sono state dettagliatamente evidenziate nella bozza di statuto, inviata dalla società in parola con le summenzionate note del 28.03.2025 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Terminata l'esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito.

## LA GIUNTA

### PREMESSO

che la Camera di commercio di Alessandria-Asti partecipa all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l., avente sede legale ad Alba, in Piazza

Risorgimento n. 2, CF: 02513140042, con una quota del valore nominale di euro 600,00, pari allo 0,86% del capitale sociale di euro 70.000,00;

- VISTE** le note del 28.03.2025 (prot. camerale n. 16363/2025) e del 01.04.2025 (prot. camerale n. 16829/2025), con cui la società in argomento ha comunicato che il giorno 8 maggio p.v. si terrà un'Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sulla proposta relativa alle modifiche da apportare allo Statuto societario, con particolare riferimento a:
- adeguamento alla modifica dell'art. 12 comma 5 della L.R. 11 luglio 2016 n. 14 intervenuta con L.R. 4 aprile 2024, n.10;
  - adeguamento dell'art. 10 comma 1 con indicazione dell'attuale capitale sociale pari a euro 70.000,00;
  - adeguamento dell'art 14 comma 4 in conformità a quanto sancito dall'art. 15 comma 3 dell'allegato 1 *"Disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale"* alla deliberazione della Giunta Regionale 31-660/2024/XII del 23.12.2024;
- VISTO** il D. Lgs.175/2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- VISTA** la legge regionale n. 14/2016 recante *"Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"*;
- VISTA** la DGR n. 2/899/2025/XII del 24.03.2025 avente ad oggetto *"Art. 10 comma primo, legge regionale n. 14/2016. Indirizzi alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) in relazione alla abrogazione dell'art. 12 comma quinto della legge regionale n. 14/2016"*, con cui la Giunta della Regione Piemonte ha deliberato:
- "...di fornire, ai sensi dell'art. 10 comma primo della legge regionale n. 14/2016, i seguenti indirizzi alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:*
- *approvare le modifiche statutarie necessarie al recepimento dell'art. 29 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 10, che ha abrogato il comma quinto dell'art. 12 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, prevedendo la possibilità di riconoscere un compenso a favore dei componenti degli organi amministrativi delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di nuovo insediamento (...);*
  - *di riconoscere tale compenso nei limiti previsti dalle norme statali e regionali in materia e nel rispetto degli importi e delle indicazioni di cui in premessa;*
  - *di adeguare conseguentemente lo schema di Statuto-tipo di cui alla D.G.R. n. 33-5363 del 17 luglio 2017, modificandolo in tal senso (...)"*;
- VISTA** la proposta di modifica dello statuto dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l., inviata con le sopracitate note del 28.03.2025;
- TENUTO CONTO** delle motivazioni fornite a corredo della proposta di modifiche statutarie, inoltrate dall'Ente con le predette note del 28.03.2025 e del 01.04.2025, esposte in

premessa e qui integralmente richiamate;

**CONDIVISA** pertanto la proposta di modifica dello Statuto della società in argomento, come risulta dal documento inviato dalla società ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che è rimesso alla competenza della Giunta camerale, ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera i) dello Statuto della Camera di commercio di Alessandria-Asti deliberare in merito;

**VISTO** l'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

**ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI**

### **D E L I B E R A**

di approvare, per le motivazioni illustrate in narrativa, qui integralmente richiamate, la modifica dello Statuto di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l., come risulta nella proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

-----  
SG/kg

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberta Panzeri

**IL PRESIDENTE**  
Gian Paolo Coscia

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria-Asti (ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

## STATUTO SOCIALE

### ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL

#### Art. 1 – DENOMINAZIONE

**1.1.** È costituita una Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter.* c.c., denominata "ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO Società Consortile a Responsabilità Limitata" (in seguito, per brevità, la "Società").

**1.2** La Società può operare negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera f e alla lettera i dell'art. 14, comma 1, della Legge Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14.

**1.3** La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

**1.4** La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

#### Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

#### Art. 3 – SEDE

**3.1** La Società ha sede in Piazza Risorgimento, 2 – 12051 Alba (CN).

**3.2** Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

**3.3** La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

**3.4** Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

#### Art. 4 – OGGETTO

**4.1** La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

**4.2** In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

☑ Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

☑ Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici a favore dei soci pubblici, nel rispetto delle normative vigenti;

☑ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

☑ Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

- ☒ Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- ☒ Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- ☒ Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- ☒ Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- ☒ Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

**4.3** Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

**4.4** La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della Legge Regione Piemonte 14/2016.

#### **Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI**

**5.1** Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

**5.2** In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 Della Legge Regione Piemonte 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima Legge Regione Piemonte 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica che operino con continuità, anche se non esclusivamente nel settore del turismo, della cultura, dello sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

#### **Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

**6.1** I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

**6.2** I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

**6.3** I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

**6.4** È vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

#### **Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

**7.1** Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

**7.2** Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

**7.3** Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

**7.4** I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

**7.5** Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

**7.6** Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 7bis - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PER ATTO TRA VIVI.**

**7bis.1** Ai fini del presente articolo, per trasferimento della quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, nella più ampia accezione del termine, in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle quote di partecipazione o su parti di esse.

**7bis.2** Le quote sono nominative e trasferibili unicamente ai soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5; va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

**7bis.3** Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne avviso scritto, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'Organo di Amministrazione, indicando il nome dell'acquirente, i termini e le condizioni.

**7bis.4** Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, l'Organo di Amministrazione, verificati i requisiti di cui all'Art. 5 del presente Statuto, dovrà deliberare l'autorizzazione alla cessione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

**7bis.5** Nel caso l'Organo di Amministrazione non autorizzi la cessione, il socio cedente avrà diritto a esercitare il diritto di recesso come previsto dal successivo Art. 8 del presente Statuto.

**7bis.6** Il trasferimento dovrà infine essere concluso e trascritto sul registro imprese entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra; non verificandosi la predetta condizione, la quota offerta sarà nuovamente soggetta ai vincoli del presente articolo.

**7bis.7** Il trasferimento che intervenga in violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della società e degli altri soci; l'acquirente non è, pertanto, iscritto nel registro imprese e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti.

**7bis.8** Il prezzo della quota oggetto di trasferimento è sempre al valore nominale.

#### **Art. 8 - RECESSO DEI SOCI**

**8.1** Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

**8.2** Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

**8.3** Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato almeno 180 (centottanta) giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

**8.4** La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

**8.5** Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

#### **Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI**

**9.1** Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due esercizi;

c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;

d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;

e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

**9.2** Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

**9.3** Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

#### **Art. 10 – CAPITALE SOCIALE**

**10.1** Il capitale sociale è di euro 70.000 (settantamila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge

**10.2** Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

**10.3** Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

**10.4** Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

**10.5** L'Assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del Codice Civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

**10.6** Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal Codice Civile in materia.

#### **Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI**

**11.1** I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

**11.2** I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare di 26 volte il valore nominale della quota di cui ciascun socio è rispettivamente titolare.

**11.3** Le somme di cui al comma 1, versate dai soci stessi, non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

**11.4** La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

☒ le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;

☒ i contributi di liberalità;

☒ le sponsorizzazioni.

#### **Art. 12 – ORGANI**

**12.1** Sono organi della società:

a. l'Assemblea dei soci

b. l'Organo di Amministrazione

c. l'Organo di Controllo

**12.2** È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

**12.3** La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

**12.3** È vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

**12.4** E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

**12.5** I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

#### **Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

**13.1** Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

**13.2** Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

**13.3** Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione **determinandone il compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;**
- d. nomina e revoca del revisore unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio dei revisori, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte determinandone il compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile.
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore Unico o degli Amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

#### **Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

**14.1** L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

**14.2** L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

**14.3** Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di 5 (cinque) deleghe.

**14.4** L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno **30 (trenta) giorni lavorativi** prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

**14.5** L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di Controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

**14.6** Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.

**14.7** Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario, se nominato.

#### **Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA**

**15.1** L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

**15.2** L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto;
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri

#### **Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

**16.1** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

**16.2** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

**17.1** La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.

**17.2** L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

**17.3** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

**17.4** Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'Amministratore Unico o gli Amministratori sono rieleggibili.

**17.5** Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 Legge Regione Piemonte 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

**17.6** Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

**17.7** L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**17.8** L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di Controllo.

La rinuncia ha effetto immediato.

**17.9** Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

**17.10** Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

**17.11** Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 (novanta) giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

**17.12** In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

## **Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

**18.1** All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

**18.2** L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

**18.3** L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

**18.4** Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

**18.5** Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene effettuata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

#### **Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**19.1** Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica. È il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

**19.2** L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

**19.3** Il regolamento interno di cui all'art. 13, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

**19.4** L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società.

#### **Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**20.1** Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente, e esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

**20.2** Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

**20.3** Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

**20.4** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

**20.5** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta, se il Consiglio è composto da più di due membri.

**20.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta

la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**20.7** Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**22.1** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**22.2** Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

**22.3** Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

**22.4** Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

**22.5** Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

**22.6** Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della Società consortile a

disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

#### **Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**23.1** L'Assemblea provvede alla nomina di un revisore Unico oppure un Collegio dei revisori e del Presidente del medesimo Organo composto di tre revisori effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due revisori supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

**23.2** L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**23.3** All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

**23.4** L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

**23.5** L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

**23.6** La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**23.7** La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

**23.8** In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un revisore, inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

**23.9** La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha il diritto di designare il revisore unico o il Presidente del Collegio dei revisori.

#### **Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**24.1** In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

**24.2** Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

#### **Art. 25 – LIBRI SOCIALI**

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

#### **Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

**26.1** Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

**26.2** I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

#### **Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

#### **Art. 28 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.